



COMUNE DI CORATO

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE NUMERO E SCADENZA RATE PER IL VERSAMENTO DELLA TARI 2020.

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di Luglio in Corato nella Sala Comunale il Commissario Straordinario dr. Paola Maria Bianca Schettini con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Luigi D'Introno esamina ed assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO coi poteri del Consiglio Comunale

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto altresì che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 e tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, il Consiglio dei Ministri, ha approvato una serie di provvedimenti tra cui il:

- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;
- Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52;

Visti tutti i provvedimenti adottati dalla Regione Puglia aventi ad oggetto ulteriori misure finalizzate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Rilevato che i provvedimenti finalizzati ad adottare misure di contenimento della diffusione epidemiologica hanno provocato una inevitabile grave crisi economica;

Considerato che:

- a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 si sono registrate gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei

rifiuti che possono riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale;

- per fronteggiare adeguatamente le insorte situazioni di pregiudizio economico per le imprese del territorio, ed in particolare le gravi problematiche di liquidità finanziaria generate dal confinamento, l'Amministrazione Comunale intende attivare tutti gli strumenti e le iniziative a propria disposizione onde limitare i riflessi negativi sull'economia della Città;
- nello specifico il Comune di Corato nell'ambito dell'applicazione delle tariffe TARI 2020 intende istituire e finanziare apposite agevolazioni per alcune categorie di utenze non domestiche di cui alle tabelle 3 e 4 del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, nonché per le utenze domestiche;
- nell'ambito del quadro normativo attuale è possibile individuare soluzioni a sostegno dell'imprenditoria, volte in particolare all'alleggerimento della pressione fiscale per consentire la migliore ripresa ed il rilancio economico del Paese nella fase due dell'emergenza;
- tali soluzioni devono essere ricercate avendo riguardo anche agli aspetti di sostenibilità ambientale e nel pieno rispetto del principio «chi inquina paga», valorizzando e premiando tutti quei comportamenti, anche forzati, che hanno contribuito ad evitare inquinamento o a ridurlo, consentendo di raggiungere obiettivi di qualità;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 158 del 05 maggio 2020, la quale all'art. 1 stabilisce che per le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle tabelle alla stessa allegate, enucleate dal D.P.R. n. 158/99, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura con i provvedimenti governativi in materia, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa TARI, in ragione della minore produzione di rifiuti;

Ravvisata

- la necessità (segnalata in particolare dalle associazioni rappresentative delle utenze produttive industriali e commerciali) di garantire misure di sostegno per gli utenti non domestici che: a) abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali; b) pur legittimati a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell'attività (ad esempio, per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda);
- l'opportunità, ravvisata dalle associazioni dei consumatori, di rafforzare le tutele per gli utenti domestici, tenendo conto delle specificità dei singoli contesti locali per identificare i soggetti maggiormente meritevoli di tutela, adottando anche criteri aggiuntivi, rispetto a quelli già implementati per individuare i beneficiari dei vari bonus sociali, tenendo conto di altri parametri di riferimento (sospensione perdurante dell'attività, utilizzo di ammortizzatori sociali, ISEE, condizione abitativa);

Visto l'art 107, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Visto l'art. 138 del D. L. n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio) che, per quanto riguarda la TARI, abroga il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2013, n. 147 ed allinea i termini di approvazione delle tariffe ai termini di approvazione del bilancio fissati al 31 luglio 2020;

Considerato che il comune di Corato non ha ancora approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, unitamente alla deliberazione delle tariffe TARI dell'anno 2020, e che in sede di approvazione delle stesse è intenzione di questa amministrazione disporre le misure necessarie per ridurre il carico tributario della TARI rispetto sia alle utenze domestiche sia a quelle non domestiche ubicate sul territorio comunale, che direttamente hanno subito i provvedimenti restrittivi dell'esercizio dell'attività di impresa, con conseguenti perdite economiche, applicando le possibili agevolazioni fiscali previste dall'ordinamento della tassa e dalla predetta deliberazione ARERA;

Rilevato che l'intervento del Comune di Corato si pone nella scia delle indicazioni di comportamento fornite dalla nota di chiarimento IFEL del 24 aprile 2020 e quella di approfondimento del 31 maggio 2020, al fine di introdurre agevolazioni TARI 2020 in relazione all'emergenza COVID-19;

Considerato altresì che nelle note sopracitate Ifel introduce un percorso di intervento agevolativo in due tempi prevedendo di stabilire sin da subito proroghe dei termini di pagamento per le categorie più colpite dalla chiusura forzata o dalla crisi economica e successivamente, entro i termini previsti per la delibera di approvazione delle tariffe (ossia entro il 31 luglio p.v.) adottare misure agevolative sostanziali;

Rilevato che la citata deliberazione di ARERA n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 non prevede le modalità di copertura degli oneri connessi alle misure di tutela e prevede espressamente che: "al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela *Omissis*";

Vista la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020, intitolata "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Ritenuto riservarsi di introdurre agevolazioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche, che hanno registrato conseguenze di tipo occupazionale ed economico causate dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, che saranno stabilite in sede di deliberazione delle tariffe TARI 2020, nei limiti delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022, in coerenza con quanto suggerito dall'Ifel e dalle deliberazioni ARERA n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 e n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020;

Visto l'articolo 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 ove si indica che il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

Visto l'articolo 33 del Regolamento comunale sulla TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/04/2016, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/03/2017, il quale stabilisce che l'ammontare complessivo della TARI è suddiviso in più rate da due sino a sei e che il numero e la scadenza sono determinati annualmente con deliberazione di Giunta o di Consiglio in base a quanto stabilito dalle norme vigenti per tempo;

Rilevato che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del primo

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il primo dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Visto l'articolo 13 c. 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che «A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al primo dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 201/2011, introdotto dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE n. 2/DF prot. n. 41981 del 22/11/2019, avente ad oggetto: «Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti», la quale in materia di TARI ha chiarito che:

«il comune, nel calcolare le rate di acconto, ferma restando l'inapplicabilità delle tariffe approvate per l'anno 2020 ancorché pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it, può – invece che operare una semplice ripartizione in rate dell'importo versato nell'anno 2019 – prendere in considerazione la situazione esistente nell'anno 2020, tenendo conto, quindi, della variazione delle superfici imponibili, delle modifiche nel numero di occupanti in caso di utenza domestica e così via.

Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno.

Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo».

Rilevato che gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare del MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto di stabilire che il versamento della TARI sia effettuato in 5 rate bimestrali, di cui le prime tre rate dovute a titolo di acconto, nella misura pari al 75% della tassa dovuta per l'anno 2019, con le seguenti scadenze

- prima rata 31 luglio 2020;
- seconda rata 30 settembre 2020;
- terza rata 30 novembre 2020;

mentre la quarta e la quinta rata avranno scadenza al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021 e saranno determinate a conguaglio sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2020, tanto per effetto delle modifiche normative apportate dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, con la precisazione che eventuali agevolazioni da stabilire in sede di deliberazione delle tariffe TARI 2020, nei limiti delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022, saranno applicate sulla quarta e quinta rata a conguaglio;

Ritenuto di prevedere la possibilità di versare le rate di acconto in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, data di scadenza della prima rata;

Visto l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, con il quale è stato differito al 31 luglio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dott. Angelo Domenico Decandia, in qualità di Dirigente del Settore Ragioneria Personale e Tributi, come di seguito riportati:

parere di regolarità tecnica: favorevole F.to Angelo Domenico Decandia;

parere di regolarità contabile: favorevole F.to Angelo Domenico Decandia;

Visti:

- il D. Lgs n. 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli enti locali e successive integrazioni e modificazioni;
- la Legge n. 147/2013 in materia di TARI;
- la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
- il vigente regolamento comunale che disciplina l'imposta;
- la legge n. 212/2000, statuto del contribuente, in particolare l'art. 10 nel quale viene sancito che: "i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede";
- lo Statuto comunale;

Visto, in particolare, l'art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato,

- 1) di STABILIRE, che il versamento della TARI sia effettuato in 5 rate, di cui le prime tre rate dovute a titolo di acconto, nella misura pari al 75% della tassa dovuta per l'anno 2019, con le seguenti scadenze
 - prima rata 31 luglio 2020;
 - seconda rata 30 settembre 2020;
 - terza rata 30 novembre 2020;mentre la quarta e quinta rata avranno scadenza al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021 e saranno determinate a conguaglio sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2020, tanto per effetto delle modifiche normative apportate dall'art. 15-bis, comma 1, lett.

- b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, con la precisazione che eventuali agevolazioni da stabilire in sede di deliberazione delle tariffe TARI 2020, nei limiti delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022, saranno applicate sulla quarta e quinta rata a conguaglio;
- 2) di PREVEDERE la possibilità di versare le rate di acconto in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, data di scadenza della prima rata.
 - 3) di RISERVARSI di introdurre agevolazioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche, che hanno registrato conseguenze di tipo occupazionale ed economico causate dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, che saranno stabilite in sede di deliberazione delle tariffe TARI 2020, nei limiti delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022, in coerenza con quanto suggerito dall'Ifel e dalle deliberazioni ARERA n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 e n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020;
 - 4) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al sito del Federalismo Fiscale e alla "S. I. x T.- Servizi Innovativi per il Territorio Spa", soggetto concessionario della gestione delle entrate comunali, per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'attuazione di tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle agevolazioni deliberate;
 - 5) di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

^^^^^

Leuci

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

IL Commissario Straordinario

Dott.ssa Paola Maria Bianca
Schettini

IL Segretario Generale

Dott. Luigi D'Introno

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal (N. Reg. Pubb.), giusta relazione del messo comunale;

- è divenuta esecutiva il _____

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Sede Comunale, lì

IL Segretario Generale

Dott. Luigi D'Introno